

RECENTI DOCUMENTI
DELLA CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA:
CONFERME E NOVITÀ GIURIDICHE*

RECENT DOCUMENTS OF THE CONGREGATION
FOR THE INSTITUTES OF CONSECRATED LIFE
AND SOCIETIES OF APOSTOLIC LIFE:
JURIDICAL CONFIRMATIONS AND NOVELTIES

✠ FILIPPO IANNONE, O.CARM. **

RIASSUNTO: Si passa in rassegna i documenti, soprattutto quelli normativi, emanati dalla CIVCSVA durante il primo quinquennio del pontificato attuale relativi alla vita consacrata, analizzando con maggiore attenzione la normativa riguardante i monasteri femminili di clausura.

PAROLE CHIAVE: Vita consacrata, Monasteri femminili di clausura.

ABSTRACT: The work reviews the documents, especially the normative ones, issued by the CIVCSVA during the first five years of the pontificate relating to the consecrated life, analysing with greater attention the regulations concerning the female cloistered monasteries.

KEYWORDS: Consecrated life, Cloistered women's monasteries.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Fratelli religiosi. – 3. Erezione di nuovi istituti di vita consacrata. – 4. Amministrazione dei beni. – 5. *Ordo virginum*. – 6. Monasteri femminili di clausura: a. La Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* e l'istruzione *Cor orans*; b. Premesse giuridiche; c. Tipologia dei monasteri; d. L'autonomia dei monasteri; e. Tipologia delle unioni dei monasteri; f. La federazione; g. La clausura; h. La formazione; i. Vigilanza e controllo sui monasteri; k. Relazioni tra monasteri femminili e vescovo diocesano; l. L'approvazione specifica delle decisioni dicasteriali. – 7. Conclusione.

1. PREMESSA

ESAMINANDO l'attività della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica (in seguito CIVCSVA) dell'ultimo lustro,

* Relazione tenuta il 10 gennaio 2019 in occasione della celebrazione accademica per la festa di S. Raimondo di Peñafort.

** Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).

corrispondente ai primi anni di pontificato di Papa Francesco, dal 2013 alla fine dello scorso anno (2018), si nota una notevole produzione di Documenti da parte del Dicastero. Certamente ha contribuito in questo anche la celebrazione dell'anno della vita consacrata.¹

Alcuni di questi Documenti portano a conclusione lavori iniziati già all'indomani della IX Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebratosi, come ricordiamo, nell'ottobre del 1994.² Nelle Proposizioni approvate dai Padri Sinodali e consegnate al Papa vi erano alcune richieste a riguardo (cf. Proposizioni 8, 10, 13, 22, 29).

Queste erano state accolte dal Papa, san Giovanni Paolo II, nella Es. ap. *Vita Consecrata* (25 marzo 1996).

In essa al n. 59 si legge: *Le indicazioni del Sinodo ... in materia di ... clausura ... saranno fatte oggetto di organica considerazione, in linea con il cammino di rinnovamento già attuato, a partire dal Concilio Vaticano II. E più avanti: Come lo stesso Sinodo ha sottolineato, sono inoltre da favorire le Federazioni fra monasteri.*

Al n. 61 si dice: *Alcuni Istituti religiosi, che nel progetto originario del fondatore si configuravano come fraternità, nelle quali tutti i membri — sacerdoti e non sacerdoti — erano considerati uguali tra di loro, col passare del tempo hanno acquistato una diversa fisionomia. Occorre che questi Istituti, chiamati «misti»,³ valutino, sulla base dell'approfondimento del proprio carisma fondazionale, se sia opportuno e possibile tornare all'ispirazione originaria. I Padri sinodali hanno espresso il voto che in tali Istituti sia riconosciuta a tutti i religiosi parità di diritti e di obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'Ordine sacro. Per esaminare e risolvere i problemi connessi con questa materia è stata istituita un'apposita commissione, le cui conclusioni conviene attendere, per fare poi le opportune scelte secondo quanto sarà autorevolmente disposto.*

E, infine, il n. 62 afferma: *Sembra opportuno creare una Commissione per le questioni riguardanti le nuove forme di vita consacrata, allo scopo di stabilire criteri di autenticità, che siano di aiuto nel discernimento e nelle decisioni. Tra gli altri compiti, tale Commissione dovrà valutare, alla luce dell'esperienza di questi ultimi decenni, quali nuove forme di consacrazione l'autorità ecclesiastica possa, con pru-*

¹ In verità esso è durato ben 14 mesi, dal 30 novembre 2014 al 2 febbraio 2016.

² IX ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (2-9 ottobre 1994) "La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo".

³ Si tratta di un termine e quindi di una categoria che non è contemplata dal Codice. Infatti il can. 588 così recita: § 1 *Status vitae consecratae, suapte natura, non est nec clericalis nec laicalis.* § 2. *Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit, et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur.*

§ 3. *Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitum, exercitium ordinis sacri non includens.*

denza pastorale e a comune vantaggio, riconoscere ufficialmente e proporre ai fedeli desiderosi di una vita cristiana più perfetta.

A queste vanno aggiunte le indicazioni per la revisione del documento *Mutuae relationes – Criteri Direttivi sui Rapporti tra i Vescovi e i Religiosi nella Chiesa* emanato congiuntamente dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e dalla Sacra Congregazione per i Vescovi il 14 maggio 1978, e la richiesta di una normativa su due forme di vita consacrata, ormai diffuse in molte diocesi, le vergini consacrate e le vedove consacrate.

Lo studio di alcune di queste questioni, come dicevamo, si è concluso ed è approdato ad un documento, per altre il cammino di approfondimento non è ancora terminato.⁴

Tra i Documenti recenti vorrei richiamare l'attenzione su quelli che hanno valore canonico, o anche valore canonico, e tra questi soffermarmi più diffusamente su uno molto recente, che fa seguito ad una costituzione apostolica.

2. FRATELLI RELIGIOSI

Innanzitutto va menzionato, secondo l'ordine cronologico, il documento *Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa*, del 4 ottobre 2015. In verità, mi piace citarlo non perché abbia contenuti normativi, ma perché in esso, in chiusura, si citano gli *Istituti misti* – formati da religiosi sacerdoti e fratelli – i quali, si legge, “sono invitati a proseguire nel loro proposito di stabilire tra tutti i loro membri un ordine di relazioni basato sull'uguale dignità, senza altre differenze che quelle derivanti dalla diversità dei loro ministeri. Al fine di favorire questo progresso, auspichiamo che si risolva con determinazione e in un lasso di tempo opportuno la questione riguardante la giurisdizione dei fratelli in questi Istituti”. Il tema è ancora da sviluppare, in particolare per quel che riguarda la facoltà di eleggere un superiore – locale, provinciale e generale – tra le fila dei membri laici. Possibilità caldeggiata da diversi superiori di istituti formati da membri chierici e laici, che, tuttavia, è collegata alla necessità di una revisione del Codice di diritto canonico che, al momento, la esclude. Nel presentare il documento il segretario della Congregazione, monsignor José Rodríguez Carballo, ha annunciato che a riguardo verrà chiesto al Santo Padre di stabilire una commissione ad hoc. In realtà la commissione dovrebbe già essere stata istituita da un paio di decenni. Il punto è che il tema è collegato a questioni sulle quali la dottrina ancora riflette e non ancora, mi pare, si sia giunti ad una sintesi condivisa. Si tratta della partecipazione dei laici all'esercizio della potestà di governo collegata con la qualificazione della natura della potestà

⁴ Per le *Mutuae relationes* la redazione del nuovo documento è in stato avanzato di elaborazione.

di cui godono i superiori e i capitoli degli istituti (cf. cann. 588, 596 e 129).⁵ In effetti, dalle conclusioni del documento si deduce facilmente quanto la possibilità di nominare in un istituto religioso clericale un membro non sacerdote superiore, in specie superiore maggiore, sia più complessa di quanto possa apparire.

3. EREZIONE DI NUOVI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

Il 1° giugno 2016 è entrata in vigore l'interpretazione autentica del can. 579, stabilita dal Papa e promulgata con il *Rescriptum ex audientia* al Segretario di Stato dell'11 maggio 2016. Il canone prima della modifica recitava: *Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit.*

Nella formulazione del canone la consultazione della Santa Sede non era prescritta "ad validitatem", eccetto nel caso si trattasse di un istituto di una nuova forma di vita consacrata, essendo in materia competente esclusivamente la Sede Apostolica (cf. can. 605),

Come si legge nel Rescritto, il Papa ha stabilito che la *previa consultazione* della Santa Sede per l'erezione di un istituto diocesano di vita consacrata, sia da intendersi come necessaria "ad validitatem", pena la nullità del decreto stesso di erezione dell'istituto.

La modifica del canone se risolve il dubbio sul valore da attribuire alla consultazione, non risolve però il problema presentato dalla CIVCSVA, cioè la erezione da parte dei vescovi diocesani di non pochi nuovi istituti di vita consacrata – soprattutto istituti religiosi – senza adeguato discernimento e senza osservare le indicazioni suggerite dalla Chiesa in merito alle nuove fondazioni. Inoltre, la nuova formulazione pone interrogativi: che cosa si farà in futuro con gli istituti invalidamente eretti? Si concederà la sanazione o si disporrà la soppressione? La soppressione però è di competenza del Dicastero vaticano (cf. can. 584), il che, metterebbe in "contrasto" l'autorità diocesana (che erige) e quella della S. Sede (che sopprime). E poi, quali le conseguenze sulle persone che hanno emesso i voti?

Di qui la richiesta di una nuova formulazione del canone: «*Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data*».

In questo modo, verrebbe espresso chiaramente che l'intervento della Santa Sede è richiesto per la validità del decreto di erezione emesso da un vescovo diocesano e che il compito della Santa Sede non è quello di esprimere un semplice parere ma di concedere una licenza.

⁵ In un istituto clericale che rapporto ci sarebbe tra la potestà esercitata da un superiore chierico e quella esercitata da un superiore laico?

4. AMMINISTRAZIONE DEI BENI

In più interventi il Papa, parlando ai consacrati, ha affermato la necessità di ripensare in profondità l'economia e la gestione del denaro e delle opere proprie degli IVC e SVA alla luce dei seguenti criteri: fedeltà al vangelo e fedeltà al carisma. Questi due principi, che non si oppongono certamente a una gestione professionale, sono irrinunciabili per tutti i consacrati e, in quanto tali, devono contrassegnare qualunque altro criterio (responsabilità, trasparenza, salvaguardia della fiducia, sostenibilità delle opere, tutela del patrimonio stabile, ecc.).

Sollecitata dal Magistero del Papa e anche di fronte a diversi casi di scandali causati da reati nell'ambito del patrimonio e dell'amministrazione dei beni che hanno coinvolto istituti religiosi, la CIVCSVA ha organizzato due convegni sulla materia, a seguito dei quali ha pubblicato due documenti: una *Lettera circolare* il 2 agosto 2014 dal titolo *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, e un secondo testo qualificato come *Orientamenti* il 6 gennaio 2017 dal titolo *Economia a Servizio del Carisma e della Missione - Boni Dispensatores Multiformis Gratiae Dei*. Si tratta di testi, specialmente il secondo, molto ricchi dal punto di vista teologico e spirituale, con una sufficientemente dettagliata presentazione della normativa canonica vigente e della prassi del Dicastero in materia di concessione di autorizzazioni e licenze, documenti che, però, come si deduce dalla qualifica data ad essi, non hanno alcuna forza vincolante, né modificano il valore giuridico delle norme in esse riportate, che resta quello della fonte da cui sono tratte. In verità, la *Lettera circolare* annunciava la pubblicazione di una *Istruzione in materia amministrativa*, utile e attesa dagli Istituti di vita consacrata, religiosi in particolare. Al posto della *Istruzione* è arrivato il testo degli *Orientamenti*. Inoltre va osservato che l'attenzione principale dell'estensore degli *Orientamenti* è nei riguardi degli istituti che gestiscono opere con finalità sociali e pertanto soggetti anche alle leggi dello stato in cui operano (gli orientamenti hanno in modo evidente come riferimento la legislazione italiana). In verità, non è il testo che attendevano superiori ed economi religiosi responsabili di una amministrazione di carattere molto più conventuale e meno o per niente imprenditoriale.

Un'ulteriore osservazione da fare dal punto di vista canonico riguarda il valore di qualche prescrizione che non avendo fondamento nel codice di diritto canonico e non essendo contenuta in un testo con valore giuridicamente vincolante presenta qualche perplessità a coloro che sono tenuti ad osservarla. Solo per citare un esempio nel n. 78 si afferma: *Per stipulare contratti di locazione ... se il bene oggetto del negozio supera la somma massima fissata per le singole Regioni e il contratto ha una durata ultra novennale, è richiesta l'au-*

torizzazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Tale limitazione per i superiori interni dell'istituto, non ha un fondamento nel diritto universale, e di fatti il testo in esame non cita alcun riferimento canonico. Quindi?

Ancora nel n. 81 si legge: *Tutte le alienazioni superiori alla cifra massima a norma del can. 638 § 3, sono soggette ad validitatem all'autorizzazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, indipendentemente dal fatto che i beni siano ascritti o meno al patrimonio stabile. La richiesta di autorizzazione sia presentata dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; esprima la giusta causa (cf. can. 1293 § 1); definisca le modalità in cui verrà impiegato il ricavato (cf. can. 1294 § 2); alleggi una documentazione peritale, possibilmente giurata (cf. can. 1293 § 1, 2s) e, per gli Istituti di diritto pontificio, il parere dell'Ordinario del luogo in cui è ubicato l'immobile, per gli Istituti di diritto diocesano e i monasteri sui iuris il consenso dell'Ordinario del luogo in cui è ubicato l'immobile (cf. can. 615).*

Se è apprezzabile la precisazione che per tutte le alienazioni il cui valore supera la cifra massima si richiede ad validitatem l'autorizzazione della CIVCSVA non importa che il bene sia ascritto o meno al patrimonio stabile, chiarendo che nella fattispecie non ha applicazione il can. 1291,⁶ presenta qualche difficoltà interpretativa l'ultimo capoverso: innanzitutto l'intervento nei confronti dei monasteri di cui al can. 615 è cancellato dalla Istruzione Cor Orans, di cui diremo diffusamente dopo, riguardo, poi, agli Istituti di diritto diocesano viene "interpretato" il canone 638 § 4, laddove si precisa che *l'Ordinario del luogo è quello in cui è ubicato l'immobile*. A parte, come si diceva sopra, il valore giuridico da dare alla disposizione, suscita perplessità il coinvolgimento – deve esprimere il consenso – di un ordinario che, in molti casi non ha alcuna relazione con l'istituto, e l'ordinario del luogo in cui ha sede l'ente che aliena è escluso, e così anche il vescovo della sede principale, che a norma del can. 595 § 1 ha competenza a "trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto".

Molto opportuni invece gli articoli sulle relazioni con la Chiesa locale, anche in vista della revisione di *Mutuae relationes* e il richiamo ad una particolare attenzione alla costituzione di enti civili collegati alla persona giuridica canonica, in modo particolare nei contesti in cui la legislazione civile nei confronti di queste ultime, siano o meno anche enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è particolarmente complessa e penalizzante.

⁶ Can. 1291: *Ad valide alienanda bona, quae personae iuridicae publicae ex legitima assignatione patrimonium stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris competentis.*

5. ORDO VIRGINUM

L'8 giugno 2018, poi, ha visto la luce la tanto attesa *Istruzione sull'Ordo virginum*, con il titolo *Ecclesiae sponsae imago*. Essa intende rispondere alle richieste che numerosi vescovi e vergini consacrate in questi anni hanno presentato alla CIVCSAVA circa la vocazione e la testimonianza dell'*Ordo virginum*, la sua presenza nella Chiesa locale e universale, e – in particolare – sulla formazione e il discernimento vocazionale. Si sviluppa in tre parti: a) La vocazione e la testimonianza dell'*Ordo virginum*; b) La configurazione dell'*Ordo virginum* nelle Chiese particolari e nella Chiesa universale; c) Il discernimento vocazionale e la formazione per l'*Ordo virginum*.

Nella seconda parte, l'Istruzione si concentra sulle concrete implicazioni del radicamento diocesano. Alla luce di tale radicamento considera la permanenza temporanea e i trasferimenti in altra diocesi; l'eventuale costituzione di fondazioni per il sostegno economico dell'*Ordo virginum* o di associazioni, e le esperienze di vita comune; l'eventuale coinvolgimento in altre aggregazioni ecclesiali; le diverse ipotesi di separazione dall'*Ordo virginum*.

La normativa di riferimento è chiaramente quella codiciale sugli istituti di vita consacrata, in specie degli istituti secolari, alla cui condizione di vita le vergini più si avvicinano. Va detto anche che per la lunga attesa di tale testo, diversi episcopati, tra cui quello italiano, avevano già pubblicato note pastorali sull'argomento, contenente anche, sul fondamento del Codice, indicazioni normative. Di esse, è evidente, si è avvalso il Dicastero nello scrivere l'istruzione.

Una osservazione avanzata da più parti al testo pubblicato riguarda le affermazioni contenute nei nn. 84 e 88. Al n. 84 si afferma: *L'ammissione alla consacrazione richiede ... anche che la persona non abbia mai celebrato le nozze e non abbia mai vissuto pubblicamente, cioè in modo manifesto, in uno stato contrario alla castità.*⁷

E nel n. 88 più esplicitamente si afferma: *In questo contesto (vocazionale) si terrà presente che la chiamata a rendere testimonianza all'amore verginale, sponsale e fecondo della Chiesa verso Cristo non è riducibile al segno della integrità fisica, e che l'aver custodito il proprio corpo nella perfetta continenza o l'aver vissuto in modo esemplare la virtù della castità, pur rivestendo grande importanza in ordine al discernimento, non costituiscono requisiti determinanti in assenza dei quali non sia possibile ammettere alla consacrazione.*

In pratica, la verginità fisica, alla quale i dizionari rimandano spiegando il termine verginità, non è requisito per l'appartenenza all'*Ordo virginum*. In

⁷ Viene citato nel documento *l'Ordo consecrationis virginum, Prænotanda*, 5 a) e 5 b).

verità, il dibattito sulla questione, va avanti già da anni e quindi da prima che l'Autorità Ecclesiastica facesse la sua scelta.

Comunque bisogna dire che si tratta di un documento di grande ricchezza biblica e teologica, che certamente aiuterà lo sviluppo di questa forma di consacrazione. L'auspicio è che quanto prima arrivi anche un'istruzione sulle vedove consacrate. È da tempo che Vescovi e anche Conferenze Episcopali hanno istituito nelle loro diocesi tale forma di consacrazione, approvandone gli statuti e sollecitano dal Dicastero l'istituzione ufficiale di tale forma di consacrazione, della quale il Codice della Chiesa latina non fa menzione, ma ne tratta il Codice delle Chiese Orientali (cf. can. 570), approntando anche un'apposita normativa, possibilmente lasciando spazi di intervento alle Conferenze Episcopali, per un migliore adattamento delle norme alle esigenze e cultura locali.

6. MONASTERI FEMMINILI DI CLAUSURA

a. *La Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere e l'istruzione Cor orans.* – Il 22 luglio 2016 è stata resa pubblica la Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* (VDq) promulgata il 29 giugno 2016 da Papa Francesco. Un documento questo, insieme all'istruzione che ne è seguita, che, mi pare meriti più attenzione di quella che finora gli è stata riservata, per l'incidenza che ha sulla vita dei monasteri, e sulla responsabilità dei vescovi. La Costituzione riguarda la vita contemplativa femminile di rito latino ed è composta da due parti: la prima con 37 numeri di testo e la seconda con 14 articoli dispositivi.

L'art. 14 § 1 annuncia la successiva pubblicazione di un'Istruzione, da parte della CIVCSVA, la quale curerà non solo che la legge sia mandata in esecuzione, ma chiarirà le disposizioni della legge stessa sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirla.

Tale istruzione⁸ con il titolo *Cor orans*, approvata dal Papa il 25 marzo 2018,⁹ porta la data del 1° aprile successivo.

Il testo si apre con una parte introduttiva a cui seguono alcune *Norme Generali*, una sorta di glossario che contribuisce a chiarire in modo preciso e sintetico il significato di alcuni termini tipici del vocabolario monastico. Quindi si sviluppa in 4 capitoli, ciascuno dei quali tratta uno dei temi che la VDq aveva demandato alla Congregazione perché fossero emanate norme applicative: a) l'autonomia dei monasteri, b) le federazioni dei monasteri, c) la separazione dal mondo, d) la formazione, per un totale di 289 numeri. In

⁸ In realtà il testo così qualificato non è assimilabile al can. 34. È la dimostrazione che le istruzioni così come configurate nel can. 34 non sono gli unici strumenti normativi ai quali la prassi legislativa canonica attribuisce questa denominazione.

⁹ L'Istruzione deroga alcuni canoni e pertanto esige una approvazione specifica da parte del Santo Padre.

ciascuno dei 4 ambiti l'istruzione introduce elementi che dicono della volontà di un rinnovamento, unita d'altra parte alla tutela e alla salvaguardia di quelli che sono da sempre i cardini della vita contemplativa claustrale, che vengono ribaditi con puntualità e serietà. Si conclude con 5 Disposizioni finali. I due documenti, costituzione e istruzione, vanno letti in parallelo.

b. *Premesse giuridiche.* — I primi due articoli della parte dispositiva della costituzione contengono alcune premesse giuridiche, fondamentali per tutto lo sviluppo normativo seguente.

Di fondamentale importanza, infatti, è l'articolo primo che, richiamando il can. 20 e in considerazione dei 37 numeri precedenti del testo, stabilisce che la costituzione deroga le parti di quei canoni del Codice di diritto canonico che risultassero direttamente contrari a qualsiasi articolo della costituzione stessa. Nel CIC, infatti, alcuni canoni relativi alla vita religiosa, hanno paragrafi, o incisi, che fanno riferimento in maniera esplicita alle monache o ai monasteri *sui iuris*. Queste parti, e solo esse, dunque, sono derogate, ma a condizione che siano contrarie a quanto stabilito dalla costituzione.

Ugualmente sono derogati gli articoli dispositivo-normativi della legislazione precedente, vale a dire la Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* di Pio XII del 21 novembre 1950, e le Istruzioni del Dicastero *Interpreclara* del 23 novembre 1950 e *Verbi Sponsa* del 13 maggio 1999.

L'articolo secondo afferma che la costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere* è rivolta alla CIVCSVA e ai monasteri femminili di qualsiasi tipologia. Alla Congregazione spetterà, poi, il compito di approvare le costituzioni dei singoli Istituti (cf. VDq art. 14 § 2), dopo aver verificato che la revisione delle stesse sia coerente alla propria tradizione monastica e alla specificità della propria famiglia carismatica (cf. VDq art. 2 § 3).

Il Legislatore prevede anche che, in alcuni casi o per certe materie, la CIVCSVA, prima delle suddette approvazioni, a suo giudizio e discrezione, potrà consultare la Congregazione per le Chiese Orientali o la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (cf. VDq n. 8 e art. 2 § 3).

c. *Tipologia dei monasteri.* — Seguendo il Codice di diritto canonico e semplificando la precedente normativa, i due testi presentano tre forme in cui i monasteri femminili possono venirsi a trovare, cioè:

1. o sono congregati tra loro;
2. o sono associati ad un istituto maschile che professa la stessa regola e/o spiritualità;
3. o restano isolati per proprio conto.

Questa tripartizione si evince dalla lettura del can. 615 e comporta una diversa relazione con l'autorità ecclesiale. Pertanto, quando un monastero autonomo:

* non ha, oltre al proprio moderatore, un altro superiore maggiore (come nel caso del monastero congregato);

* e non è consociato ad un istituto di religiosi in modo che il superiore di questo abbia sul monastero una vera potestà definita dalle costituzioni (come nel caso del monastero associato);

* è affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, a norma del diritto (è il caso del monastero isolato).

Qualunque sia lo *status* giuridico (monastero congregato, associato, isolato) il Codice di diritto canonico salvaguarda in ogni caso l'autonomia dei monasteri, che sono case *sui iuris* di monaci e di monache.¹⁰

d. *L'autonomia dei monasteri.* – L'istruzione precisa che l'autonomia giuridica deve “presupporre una reale autonomia di vita, cioè la capacità di gestire la vita del monastero in tutte le sue dimensioni (vocazionale, formativa, governativa, relazionale, liturgica, economica)” (n. 18). Si tratta di una precisazione fondamentale, che rende ragione di alcuni importanti passaggi successivi innovativi dello stesso documento, volti proprio a garantire che i monasteri *sui iuris* vivano una vita significativa, che possa essere realmente di esempio al Popolo di Dio.¹¹

L'istruzione ben distingue due momenti fondamentali nella vita, anzi nella nascita, di un monastero: fondazione ed erezione canonica.

“Si stabilisce che il tempo congruo tra la fondazione e l'erezione di un monastero di monache sia di quindici anni al massimo”: viene dunque fissato – si tratta anche in questo caso di una novità – un termine di tempo allo scadere del quale dovrà intervenire la Santa Sede, “sentita la Superiora del monastero fondatore, la Presidente federale, l'Assistente religioso e l'Ordinario competente”, per una valutazione sull'opportunità o meno di proseguire l'esperienza (cf. n. 38). Anche in questo caso il desiderio è che i monasteri siano realtà vive e significative, evitando di prolungare esperienze che non hanno ragionevolmente possibilità di futuro.

Compete alla Santa Sede dare la licenza per l'erezione canonica di un monastero, e questa è concessa in presenza di alcuni requisiti che dicano la reale possibilità di autonomia del monastero fondato, primo fra tutti la presenza di otto monache di voti solenni (cf. n. 39).

A proposito del numero delle monache componenti la comunità, il n. 45 introduce una significativa, – seppur per le interessate dolorosa, – novità:

¹⁰ Cf. cann. 613 § 1 e 606.

¹¹ Così si è espresso il segretario del Dicastero presentando il documento: «Di fatto, il Dicastero ha dovuto più volte constatare l'esistenza con rammarico di monasteri non più in grado di portare avanti una vita dignitosa, senza che ci fosse, però, una legislazione che dicesse quando e come intervenire al riguardo: l'aver colmato questa lacuna legislativa è sicuramente uno dei punti più importanti e più attesi dell'Istruzione».

“Quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni giungono al numero di cinque, la comunità di detto monastero perde il diritto all’elezione della propria superiora. In tal caso la Presidente federale è tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della Commissione ad hoc” prevista dalla VDq.¹²

È questa una disposizione che sicuramente riguarda un consistente numero di monasteri, ai quali dunque verrà chiesta una presa di coscienza della propria realtà, in dialogo con la Santa Sede e con le figure di riferimento che compongono la commissione di cui sopra.

L’istruzione passa quindi a considerare una particolare forma di aiuto a monasteri che perdessero la propria autonomia, quella dell’affiliazione, che “si configura come un sostegno di carattere giuridico che deve valutare se l’incapacità di gestire la vita del monastero autonomo ... sia solo temporanea o irreversibile, aiutando la comunità del monastero affiliato a superare le difficoltà o a disporre quanto è necessario per addivenire alla soppressione” (n. 55). Vengono quindi precisate le norme dell’affiliazione, vera e propria novità dal punto di vista legislativo. Novità preziosa, perché consentirà a molti monasteri in difficoltà di essere affiancati e sostenuti da altre comunità più fiorenti, se si apriranno in spirito di fede e di comunione a questa possibilità di aiuto fraterno, che potrà da una parte aprire percorsi di rivitalizzazione, dall’altra preparare un terreno adatto al trasferimento e all’accoglienza delle monache in caso di chiusura, perché possano continuare a vivere dignitosamente la loro consacrazione.

In riferimento alla riduzione del numero delle monache costituenti le comunità, interessante e, ritengo, per molti aspetti opportuna, la disposizione contenuta nella Costituzione all’art.3 §6:

Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l’universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l’unico fine di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò.

e. *Tipologia delle unioni dei monasteri.* – Ritornando alla tipologia è utile qualche ulteriore annotazione riguardo alla condizione del monastero.

Con il nome di *monasteri congregati* – cioè uniti in congregazione monastica – s’intende, secondo il Codice del 1917 l’unione di più monasteri autonomi – almeno tre – sotto l’autorità di un abate presidente.¹³ La congregazione

¹² «Qualora non sussistano i requisiti per una reale autonomia di un monastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica valuterà l’opportunità di costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della federazione, dall’Assistente federale e dalla Abbadessa o Priora del monastero. In ogni caso, tale intervento abbia come obiettivo il mettere in atto un processo di accompagnamento per una rivitalizzazione del monastero, oppure per avviarne la chiusura» (art. 8 § 2).

¹³ Cf. can. 488 CIC del 1917.

monastica – che può essere maschile o femminile – è, a tutti gli effetti, un istituto religioso, e se è maschile è un istituto clericale di diritto pontificio – con proprio capitolo generale e proprio superiore generale, che è il supremo moderatore della congregazione.

La *consociatio*, termine usato nei cann. 614 e 615 (entrambi canoni nuovi rispetto al Codice piano-benedettino, sia per il modo di esprimersi che per il contenuto), in senso stretto è l'unione di tipo giuridico di uno o più monasteri femminili ad un istituto maschile, pertanto le costituzioni devono determinare la potestà di cui gode il superiore dell'istituto maschile in riferimento al monastero femminile.

L'associazione di tipo giuridico differisce, per difetto, dal vincolo giuridico dato dalla congregazione e, per eccesso, dalla semplice aggregazione di cui al can. 580, che è un rapporto con un altro istituto, ma soprattutto di carattere morale e spirituale.

I monasteri di monache consociati a un istituto maschile mantengono il proprio ordinamento (restano monasteri *sui iuris*, cioè case autonome) e il proprio governo (la loro superiora è una superiora maggiore *ad normam iuris*), secondo le costituzioni (approvate dalla Santa Sede). I reciproci diritti ed obblighi (del monastero femminile associato e dell'istituto consociante) devono essere determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene spirituale del monastero. In tal modo il monastero di monache associato vede tutelata la giusta autonomia di vita, specialmente di governo, riconosciuta dal Legislatore (cf. can. 586), con maggiori possibilità di custodire la propria identità in ragione di un comune patrimonio (cf. can. 578) tra monastero associato ed istituto consociante.

Il senso giuridico della *consociatio* viene a ricavarsi dal can. 615 che, pur parlando dei monasteri isolati, specifica in senso privativo quello che l'associazione deve comportare, cioè che “il Superiore di questo (cioè dell'istituto consociante) abbia su quel monastero (associato) una vera potestà definita dalle costituzioni”.

A riguardo va sottolineata la volontà del Legislatore tesa a incrementare l'istituto dell'associazione, come si evince dall'art. 9 della Costituzione che al §4 recita: *Si favorirà l'associazione, anche giuridica, dei monasteri all'Ordine maschile corrispondente.*

Infine, sono definiti come “*isolati*” i monasteri che non sono organicamente raggruppati in una forma congregazionale autonoma, né sono legati in forma associativa ad un istituto maschile (cf. can. 614). Pertanto, oltre al superiore locale, che è sempre superiore maggiore, tali monasteri non hanno altro superiore al di sotto della S. Sede. La maggior parte dei monasteri femminili nella Chiesa si trova in questa condizione giuridica.

In forza del can. 615 il monastero isolato è affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, il quale la esprime nei confronti della comunità a

norma del diritto universale e tenendo conto delle costituzioni del monastero, approvate dalla Santa Sede, che possono attribuirgli ulteriori e particolari competenze e/o facoltà, oltre a quelle stabilite dal Codice.

Se a motivo del suo isolamento il monastero, in forza del suddetto canone, è affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, non si deve per questo considerare il monastero isolato come un monastero diocesano, resta sempre di diritto pontificio.

Infatti è diverso il titolo giuridico con cui il vescovo diocesano viene ad esprimere la peculiare vigilanza sul monastero isolato presente nella sua diocesi e la speciale cura che deve esercitare sull'istituto di vita consacrata religioso di diritto diocesano (cf. can. 594).

f. *La federazione.* – Novità rilevante è poi la disciplina circa la *Federazione*.

Le federazioni di monasteri femminili furono introdotte dalla costituzione apostolica *Sponsa Christi*¹⁴ e la loro erezione è stata incoraggiata prima dal Concilio Vaticano II¹⁵ e più recentemente –come già dicevamo all'inizio- da *Vita Consecrata*.

Le federazioni si distinguono dalle congregazioni monastiche femminili principalmente per i seguenti motivi:

- a. non sono Istituti religiosi;
- b. non sono strutture di governo ma entità di comunione tra monasteri autonomi;
- c. non hanno una presidente che sia, in quanto tale, suprema moderatrice e superiora maggiore della federazione;
- d. non hanno un capitolo generale inteso come suprema potestà collegiale dell'istituto (cf. can. 631 §1), ma unicamente un'assemblea federale.

¹⁴ La Costituzione Apostolica *Sponsa Christi* di Pio XII negli *Statuti generali* così prevedeva: art. VII § 2. 1° Monasteriorum mutuae libertati, potius facto receptae quam iure impositae, nullo modo officit Foederationum constitutio; neque eae Foederationes haberi debent ut iure prohibitae vel quomolibet naturae et finibus vitae religiosae Monialium minus consentaneae. 2° Monasteriorum Foederationes quamvis regula generali non praecipiantur, tamen a Sede Apostolica valde commendantur non solum ad mala et incommoda praecavenda quae ex plena separatione oriri possunt, sed etiam ad regularem observantiam vitamque contemplativam pror vehendam.

§ 5. 1° Salvis art. VI, §§ 2, 3, et salva praecipua autonomiae ratione supra definita (§1), nihil vetat quominus in Foederationibus Monasteriorum ineundis, ad exemplum nonnullarum Congregationum monasticarum et Ordinum sive Canonicorum sive Monachorum, quaedam huius autonomiae inducantur aequae condiciones et intermissiones, quae necessariae vel magis utiles videantur.

¹⁵ Il decreto *Perfectae caritatis* al n. 22 così si esprime: *Gli Istituti e i monasteri «sui iuris», secondo l'opportunità e con l'approvazione della Santa Sede, promuovano tra di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o a simili opere di apostolato*

L'erezione delle federazioni dei monasteri femminili, l'approvazione dei loro statuti, l'ingresso dei singoli monasteri nella federazione e l'uscita di un monastero dalla federazione sono di competenza della Santa Sede.

Possono aderire ad una federazione i monasteri femminili autonomi – sia congregati, sia associati, sia isolati – senza perdere il proprio *status* con il divenire membri della federazione e pertanto mantenendo la loro relazione giuridica, rispettivamente con la presidente della congregazione, il superiore religioso dell'istituto consociante ed il vescovo diocesano.

La novità introdotta dall'articolo IX § 1 della Costituzione VDq è che all'inizio obbligatoriamente tutti i monasteri dovranno essere federati. Poi, in un secondo momento, qualora dovessero manifestarsi ragioni speciali, dunque non ragioni comuni o problemi che si possono risolvere con mezzi ordinari, solo allora si potrà chiedere alla CIVCSVA di poter uscire dalla federazione. Il Dicastero valuterà se accogliere la domanda o potrebbe suggerire il passaggio ad un'altra federazione dello stesso Ordine.

Le federazioni pur appartenendo ad uno stesso Ordine per varie ragioni, possono distinguersi le une dalle altre per delle particolari tradizioni o per delle diverse sensibilità spirituali, pertanto un monastero per entrare in una federazione non dovrà tener conto solo del criterio geografico.

Nelle disposizioni finali dell'istruzione si ribadisce ai monasteri che ancora non fossero federati di ottemperare entro un anno dalla pubblicazione del documento¹⁶ all'obbligo di entrare in un federazione, a meno che non ne siano stati legittimamente dispensati. In caso di non adempimento provvederà *ex officio* il Dicastero.

Dopo aver precisato alcune norme riguardanti l'amministrazione dei beni da parte della federazione – precisazione doverosa per evitare situazioni di disagio e di dubbio a volte creatisi – l'istruzione passa a delineare il ruolo della presidente e delle altre figure a livello federale. Della prima viene rafforzata l'autorità in vista della realizzazione dei fini principali della federazione: permettere che “monasteri che condividono il medesimo carisma non rimangano isolati, ma lo custodiscano nella fedeltà” e si prestino “fraterno aiuto vicendevole” (n. 86).

Pur precisando che “non è una Superiora maggiore” (n. 110) – la precisazione è quanto mai opportuna, considerato che durante il lavoro di redazione del testo normativo l'ipotesi di costituirla tale era allo studio, ma una tale innovazione avrebbe modificato sostanzialmente la figura del *monastero sui iuris* – l'istruzione le attribuisce nuovi compiti e responsabilità: sarà conviviatrice, accompagnando il visitatore regolare nella visita canonica (n. 112) e sarà tenuta ad informare la Santa Sede dell'esito della visita (n. 115); in caso di necessità visiterà le comunità dei monasteri federati di propria iniziativa, ac-

¹⁶ L'istruzione è stata pubblicata il 15 maggio 2018.

compagnata da una consigliera e dall'economa della federazione. Le compete vigilare sulla formazione iniziale e permanente nei monasteri e impegnarsi nella formazione delle formatrici (nn. 117-118). Dovrà informare la Santa Sede quando un monastero perdesse la reale autonomia di vita (n. 121), e comunicare qualora una superiora non desse il permesso ad una sorella di passare ad un altro monastero (n. 122). Spetta inoltre alla presidente, con il consenso del suo consiglio, concedere una proroga dell'indulto di escaustrazione ad una monaca professa di voti solenni – quando si debba prorogare l'anno concesso dalla superiora maggiore – per un tempo non superiore a due anni (cf. n. 178).¹⁷ Come si vede compiti delicati, importanti in una vita monastica, che richiedono alle monache chiamate a svolgere il servizio di presidente sapienza, prudenza, carità, conoscenza del carisma e del diritto, come anche sufficiente libertà da impegni nella propria comunità per poter svolgere adeguatamente il proprio servizio.

Le competenze attribuite alla presidente, insieme a quelle previste per l'assemblea federale hanno rafforzato, senza dubbio, il ruolo della federazione, delineando un nuovo modo di comprenderne il ruolo e la responsabilità nella vita dei monasteri, senza che questo, però, annulli ne ponga in dubbio la loro autonomia. Lo stesso Segretario della CIVCSVA ricordava che l'ampliamento delle competenze delle federazioni si deve fare «senza che questo significhi ridurre l'autonomia dei monasteri. Si tratta di un equilibrio necessario di fronte alla precarietà attuale di molti monasteri».

g. *La clausura.* – Riguardo alla *clausura* il numero trentuno della Costituzione Apostolica precisa che oltre alla clausura comune a tutti gli Istituti religiosi (cf. can. 667), “*ve ne sono tre, caratteristiche delle comunità di vita contemplativa, dette papale, costituzionale e monastica*”. La distinzione della clausura in tre forme nasce dall'interpretazione del paragrafo secondo del can. 667; in questo paragrafo i soggetti sono i monasteri di vita contemplativa, che si distinguono da quelli del paragrafo successivo detti interamente ordinati alla vita contemplativa (indicati anche come di vita integralmente contemplativa), mentre questi ultimi assumono una clausura papale o costituzionale, i primi osservano “*una più rigorosa disciplina di clausura*” rispetto alla clausura comune a tutti gli altri istituti religiosi. Questo tipo di clausura è definita ora dalla Costituzione VDq “monastica”, ma di fatto diventa costituzionale poiché nell'esercizio delle sue peculiari attività ha bisogno di essere regolata.

Rispetto ai documenti precedenti è innovativa e importante la possibilità data ad ogni monastero di scegliere tra clausura papale, costituzionale o monastica: «*Ogni monastero, dopo un serio discernimento e rispettando la propria*

¹⁷ In deroga al can. 686 § 2 che riserva alla Sede Apostolica la concessione dell'indulto di escaustrazione alle monache.

tradizione e quanto esigono le Costituzioni, chieda alla Santa Sede quale forma di clausura vuole abbracciare, qualora si richieda una forma diversa da quella vigente» (VDq art. 10, § 1).

Si prevede, quindi, che ogni monastero, dopo un meditato discernimento, possa chiedere alla Santa Sede di abbracciare una forma diversa di clausura rispetto a quella vissuta fino ad ora; si tratta della possibilità di richiedere alcune attenuazioni della legge della clausura purché rimanga nella tradizione del proprio Ordine e delle proprie costituzioni, a modo di legge privata di uno specifico monastero. Molte riserve sulla sua applicabilità aveva suscitato la norma. Infatti nell'istruzione nulla si dice a riguardo. Se fine dell'istruzione era quello di chiarire le disposizioni della legge stessa sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirla, in materia c'è una lacuna.¹⁸ Vedremo la prassi del Dicastero.

In questo contesto l'istruzione tratta l'argomento molto attuale dei mezzi di comunicazione, ribadendo quando già precisato da VDq 33-34: si chiede sobrietà e discrezione nel loro uso, per salvaguardare il raccoglimento e il silenzio, demandando al capitolo locale il compito di stabilire la modalità di uso. Si domanda dunque alle monache maturità di giudizio e capacità di discernimento, e soprattutto amore alla propria vocazione contemplativa.

In merito poi alle entrate e uscite dalla clausura, l'istruzione stabilisce significative modifiche rispetto alla legislazione attuale, in obbedienza a quanto disposto da VDq 31. Viene tolto al vescovo diocesano, come anche all'ordinario religioso, il compito di intervenire in merito alle concessioni di dispense dalla clausura, che ora spettano unicamente alla superiora maggiore, in qualche caso con l'intervento del suo consiglio. Ancora, *“per giusta causa la Superiora maggiore ... con il consenso del suo Consiglio, può autorizzare l'assenza dal monastero della monaca professa di voti solenni, non per più di un anno, sentito il Vescovo Diocesano o l'Ordinario religioso”* (n. 176),¹⁹ come anche, sempre *“con il consenso del suo consiglio, può concedere l'indulto di escaustrazione ad una monaca professa di voti solenni, non per più di un anno, previo consenso dell'Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, dopo aver acquisito il parere del Vescovo diocesano o dell'Ordinario religioso competente”* (n. 177). Sarà la presidente federale, con il consenso del suo consiglio, a concedere una pro-

¹⁸ La scelta tra i tre tipi di clausura proposta va compiuta dopo un discernimento serio e accurato, con serena e pacata libertà interiore. È da auspicare che la scelta all'interno delle singole comunità sia unanime e non si creino eccessive tensioni e contrasti tra le sorelle. «Una volta scelta e approvata una delle forme previste di clausura, ogni monastero abbia cura di attenersi e di vivere secondo ciò che essa comporta» (VDq art. 10, § 2). Il richiamo al senso di responsabilità e alla coerenza e maturità è esplicito e chiaro.

¹⁹ Interessante a riguardo l'estensione alle Superiori maggiori dei monasteri della facoltà prevista dal can. 665 § 1, dalla quale erano state escluse dall'Istruzione *Verbi Sponsa* (13 maggio 1999).

roga dell'indulto di escaustrazione oltre l'anno fino a due anni, oltre i quali dovrà intervenire la Santa Sede (cf. nn. 179-180).

Infine l'istruzione tratta della *clausura definita nelle Costituzioni*, tipica di quei "monasteri che associano alla vita contemplativa qualche attività a beneficio del popolo di Dio o praticano forme più ampie di ospitalità" in linea con la propria tradizione (cf. n. 204). Infine chiarisce il senso della clausura monastica, introdotta in *Vita Consecrata* 59 da san Giovanni Paolo II e ripresa da VDq 31, che, "in quanto descritta nelle Costituzioni o in altro codice del diritto proprio, è una peculiare espressione della clausura costituzionale" (n. 211).

h. *La formazione*. – Il quarto ed ultimo capitolo dell'istruzione riguarda "la formazione".

Tanta è l'attenzione e la cura che il Dicastero vuole si abbia per la formazione, sia iniziale, sia permanente o continua, come pure per la formazione delle superiori, delle formatrici e delle economie, che *Cor orans* annuncia che verranno pubblicati dal Dicastero stesso, a seguito e completamento dell'istruzione, degli *Ordinamenti* che preciseranno ulteriormente obiettivi, strumenti, criteri e modalità delle varie tappe e dei vari ambiti di formazione (cf. n. 289). Li attendiamo per una visione più completa sulla materia.

In ogni caso merita di essere menzionata, nell'ambito della formazione iniziale, una novità dal punto di vista normativo: l'aver disciplinato a livello universale le tappe dell'aspirandato e del postulato (cf. n. 251), non presenti nel Codice di diritto canonico e finora regolate dal diritto proprio.

i. *Vigilanza e controllo sui monasteri*. – In ciascuno dei tre *status* in cui possono configurarsi i monasteri *femminili – congregati, associati, isolati* – è loro garantita la necessaria e giusta vigilanza, esercitata principalmente ma non esclusivamente mediante la visita regolare di un'autorità esterna ai monasteri stessi.

A norma del diritto universale e proprio, il servizio della vigilanza spetta:

1. alla presidente della congregazione monastica femminile in riferimento alle comunità dei monasteri congregati;
2. al superiore maggiore dell'istituto maschile consociante in riferimento alla comunità del monastero femminile associato;
3. al vescovo diocesano in riferimento alle comunità dei monasteri isolati presenti nella propria diocesi.

Ciascun monastero femminile è affidato alla vigilanza di una sola autorità, non essendo più presente – come sappiamo – nel vigente Codice di diritto canonico il regime della "doppia dipendenza", simultanea e cumulativa, cioè dal vescovo e dal superiore regolare, presente in vari canoni del Codice di diritto canonico del 1917.

Per quanto riguarda i monasteri femminili congregati, l'ambito e le mo-

dalità concrete per svolgere il servizio della vigilanza vanno desunti dalle costituzioni della congregazione monastica femminile.

Per quanto riguarda i monasteri femminili associati, l'ambito e le modalità concrete per svolgere il servizio della vigilanza vanno desunti dalle proprie costituzioni, nelle quali devono essere definiti i diritti e doveri del superiore consociante e del monastero femminile associato, anche sotto l'aspetto della vigilanza.

Per quanto riguarda i monasteri femminili isolati, la peculiare vigilanza del vescovo diocesano si esprime principalmente nei casi stabiliti dal diritto universale,²⁰ in quanto il vescovo diocesano:

1. presiede il capitolo conventuale che elegge la superiora maggiore (cf. can. 625 §2);
2. compie la visita regolare del monastero, anche per quanto riguarda la disciplina interna (cf. can. 628 § 2 n.1);²¹
3. esamina, in quanto ordinario del luogo, il rendiconto annuale dell'amministrazione economica del monastero (cf. can. 637);
4. conferma l'indulto di uscita definitiva dal monastero, concesso ad una professa di voti temporanei dalla superiora maggiore con il consenso del suo consiglio (cf. can. 688 §2);
5. emana il decreto di dimissione di una monaca, anche di voti temporanei (cf. can. 699 §2).

Questi casi, espressi per delineare ambito e modalità della peculiare vigilanza del vescovo diocesano, costituiscono la base dell'ambito e della vigilanza da parte del superiore dell'istituto consociante sul monastero femminile associato e devono essere presenti nelle costituzioni del monastero associato.

k. Relazioni tra monasteri femminili e vescovo diocesano. – Tutti i monasteri femminili (congregati, associati ed isolati) fatta salva l'autonomia interna (cf. can. 586) e l'eventuale esenzione esterna (cf. can. 591),²² sono soggetti al vescovo diocesano, che esercita la sollecitudine pastorale nei seguenti casi:

1. la comunità del monastero femminile è soggetta alla potestà del vescovo, al quale deve devoto rispetto e riverenza in ciò che riguarda l'esercizio pubblico del culto divino, la cura delle anime (cf. can. 392; can. 680) e le for-

²⁰ In questo ambito, l'Istruzione ha derogato a tre canoni: il 638 § 4 (cancellando la necessità del consenso scritto dell'Ordinario del luogo per le alienazioni ed atti equivalenti), il 667 § 4 (non prevedendo più il permesso del Vescovo per l'uscita dalla clausura), il 628 § 2, 1° (associando al Vescovo la Presidente federale nella visita canonica).

²¹ Il can. 628 § 2, 1 è derogato dal n. 111 dell'Istruzione

²² Cf. il can. 615 del Codice di Diritto Canonico del 1917 che riteneva esenti i monasteri femminili solo se sotto la giurisdizione del superiore regolare.

me di apostolato corrispondenti alla propria indole (cf. cann. 394; 673; 674; 612), (can. 678 §1);

2. il vescovo diocesano, in occasione della visita pastorale o di altre visite paterne ed anche in caso di necessità, può adottare egli stesso soluzioni opportune (cf. can. 1320) quando constatata che esistono abusi e dopo che i richiami fatti alla superiora maggiore non hanno sortito alcun effetto (cf. can. 683 §2);

3. il vescovo diocesano interviene nell'erezione del monastero dando il consenso scritto prima che venga richiesto il benestare della Sede Apostolica (cf. can. 609) e ancora interviene nella soppressione del monastero, esprimendo il proprio parere (cf. can. 616 §1);

4. il vescovo diocesano interviene, in quanto ordinario del luogo, nella nomina del cappellano (cf. can. 567) e, sempre in quanto ordinario del luogo, nell'approvazione dei confessori ordinari (cf. can. 630 §3);

5. la monaca esclaustrata rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi superiori e dell'ordinario del luogo (cf. del can. 687);

6. il vescovo diocesano ha la facoltà, per giusta causa, di entrare nella clausura e di permettere, con il consenso della superiora maggiore, ad altre persone di entrarvi (cf. can. 667 §4).

Per i monasteri congregati e per i monasteri associati i punti di sollecitudine pastorale appena delineati costituiscono le sole forme possibili di intervento del vescovo diocesano, dal momento che devono essere salvaguardati i diritti/doveri della presidente della congregazione per i monasteri congregati e i diritti/doveri del superiore dell'istituto associante nei confronti del monastero associato.

Per i monasteri isolati, i punti di sollecitudine pastorale del vescovo diocesano elencati sono da aggiungersi a quelli che il Codice di diritto canonico presenta come espressioni della peculiare vigilanza del vescovo diocesano, alla quale il monastero isolato è affidato in forza del can. 615.

1. Un'attenzione particolare merita infine la *quinta Disposizione finale* contenuta nell'Istruzione: *Le decisioni che, dopo opportuna consultazione e previa trattazione nel Congresso del Dicastero, saranno prese da questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nei confronti di un monastero di monache relative all'indizione di una visita apostolica, al commissariamento, alla sospensione dell'autonomia e alla soppressione di un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano Pontefice per l'approvazione in forma specifica.*²³

Sorprende l'aver previsto, con una norma, in forma generalizzata, tale at-

²³ Tale intervento del Papa è regolato al n. 126 del vigente *Regolamento Generale della Curia Romana*. Sull'argomento, cf. G. P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, «Periodica de Re Canonica» 107 (2018), pp. 37-72.

to (eccezionale) del Sommo Pontefice, che quando è posto, esclude per l'interessato l'esercizio del diritto sancito dai cann. 221 §1 e 1737 §1.

7. CONCLUSIONE

A conclusione di questa rapida e sommaria presentazione di alcuni tra i documenti più recenti del S. Padre e della CIVCSVA, mi auguro che il presente modesto intervento possa contribuire a tenere viva l'attenzione dei cultori del diritto sulla normativa che regola la vita di quella porzione di popolo di Dio, che sono i consacrati per la professione dei consigli evangelici, e disciplina le loro relazioni intraecclesiali a livello personale e comunitario, nella consapevolezza che una legislazione chiara, giusta, equa, oltre che, ovviamente, razionale e in sintonia con i tempi, favorisca anche la crescita di una serena vita spirituale di persone e comunità, obiettivo che sempre Papa Francesco ci pone davanti: la riforma della vita interiore, prima e a fondamento di ogni altra riforma, seppur invocata come risoltrice delle difficoltà.